

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

FONDAZIONE PIERO CALAMANDREI

diretta da MAURO CAPPELLETTI, ANDREA PROTO PISANI, NICOLÒ TROCKER

28²

GIUSEPPE CHIOVENDA

SAGGI

DI

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

(1 8 9 4 - 1 9 3 7)

VOLUME SECONDO



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE - 1993

Sulla cosa giudicata (*).

SOMMARIO. — 1. Argomento del presente studio. — 2. Ragioni dell'autorità della cosa giudicata. — 3. L'autorità della cosa giudicata in Roma. — 4. Modificazioni successive nel concetto romano. L'influenza scolastica. — 5. L'influenza germanica. — 6. La cosa giudicata e la dottrina delle nullità. — 7. Teoria del SAVIGNY. Polemiche e reazioni. — 8. Ritorno della dottrina moderna al concetto romano. La cosa giudicata riferita all'atto di tutela giuridica, non al ragionamento. — 9. Applicazioni.

1. Della cosa giudicata dirò poche cose ed assai brevemente; perchè sul vastissimo tema poco ormai resta a dire, che non sia inutile. Noi assistiamo ad una lenta e progressiva trasformazione nel modo d'intendere quella efficacia inerente alla sentenza del giudice, che designiamo col nome di « autorità della cosa giudicata »: concetti nuovi, o anche solo nuovi modi di esprimersi, reagiscono contro gli antichi: trasformazione e reazioni che prima si maturarono nella dottrina, che poi già trovarono qualche espressione nelle leggi, onde interessano ad un modo la scienza e la pratica (se mai fosse vero che vi siano problemi nel diritto che non interessino la pratica, saviamente intesa). Delineare questo movimento d'idee è ciò che qui mi propongo.

2. Accingendosi a scrivere sulla cosa giudicata, il Savigny osservò giustamente che questo istituto non ha nulla di asso-

(*) Dalla *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1907. Prolusione tenuta in Napoli al corso di procedura civile ed ordin. giud. il 14 dicembre 1905.

luto e necessario (1). Infatti dal concetto dell'ufficio del giudice deriva bensì naturalmente che la sentenza debba mandarsi ad esecuzione forzata finchè essa sta, ma non che debba tenersi in futuro come norma immutabile del rapporto deciso: il riesame indefinito della controversia parrebbe anzi più conforme a giustizia. Sono ragioni d'opportunità, riguardi d'utilità sociale, che fanno porre un termine alla indagine giudiziaria, e trattare la sentenza come legge irrevocabile pel caso concreto. È importante non dimenticare mai questa semplice considerazione: la verità della quale può confermarsi con recentissimi studi su diritti antichi, che ci rivelano, ad esempio nelle origini del diritto norvegese, completamente ignorato il principio della cosa giudicata: esecutiva la sentenza, ma sempre aperta la discussione sulla sua esattezza, or in base a nuove prove, or no (2). Solo di mano in mano, col moltiplicarsi dei rapporti, coll'estendersi dei commerci, si frena quella libertà di critica, fino a restringerla in termini perentori. Cominciamo dunque col liberarci dall'idea, spesso ritornante ancora nei nostri scritti, che la cosa giudicata sia un istituto di ragion naturale « comune a tutti i popoli ».

Or non è singolare che il Savigny, fatta quell'osservazione suggerita da un chiaro senso della realtà delle cose, si facesse poco appresso a riassumere l'essenza della cosa giudicata nella formula famosa « finzione della verità », formula tanto biasimata, e non a torto, da chi venne poi? Se abbiamo preso le mosse dalla trattazione del Savigny, ciò è perchè essa sta a mezzo fra la scienza antica e la nuova. La formula « finzione della verità » fu l'ultimo portato di tutto un mondo d'idee formatosi da secoli intorno a un testo romano: e nella sua sintetica nudità pose in chiaro i difetti delle dottrine che rappresentava, più di quanto avrebbe potuto una minuta confutazione. Perciò può dirsi *felix culpa* aver posta quella formula: essa fu come il segnacolo intorno a cui s'agitarono le polemiche successive: lotta di parole, sotto cui, sebbene talora inconsapevolmente, come spesso accade, si nascose la lotta di nuove

(1) SAVIGNY, *System*, VI, p. 259.

(2) BODEN, nella *Zeitschrift der Savigny-Stiftung*, parte germanistica, 1903, p. 1 e segg.

idee. Parlando qui di nuovo e d'antico, non intendo affermare che le idee nuove siano oggi vittoriose: anzi, conviene riconoscere, che in più punti dominano ancora quelle che chiamiamo antiche. E questo non ci meraviglia. Perocchè, o signori, accade spesso alle nostre idee come al cavallo del barone di Münchhausen: la neve aveva sepolto la strada, le case, la chiesa e il campanile; solo un'asta di ferro emergeva, e il barone vi attaccò la bestia e si addormentò, ma destandosi, trovò sciolta la neve, se stesso a terra e il cavallo penzolante dalla croce del campanile, a cui senza saperlo l'aveva legato. Molte idee, dico, rimangono così, campate in aria, dopo che le circostanze da cui nacquero sono ormai dileguate.

3. Per intendere il contrapposto a cui accenno, conviene osservare come, in Roma, la cosa giudicata, per discussa che sia nel suo significato e ne' suoi confini, ha certamente questa caratteristica, d'essere inerente alla sola decisione di merito (1). È un istituto a cui la vicinanza immediata alla sua formazione storica conserva una linea semplice e pura. Per le esigenze della pace sociale, l'ordinamento giuridico interviene dapprima col regolare l'attuazione forzata delle pretese: sorgendo una controversia, costringe le parti a deferirla a un terzo; e, sempre per le esigenze della pace sociale, vuole che l'atto del deferire la controversia, o almeno poi l'atto del giudicare, si compia una sola volta. La *res iudicata* non è altro che la *res de qua agitur*, dopo che fu giudicata dovuta o non dovuta. Nella condanna o nell'assoluzione, cioè nella espressione della concreta volontà del diritto, posero i Romani tutta la importanza della cosa giudicata (2): non mai pensarono di basarla nel ragionamento del giudice, molto meno la videro nei meri provvedimenti direttivi della lite. Risalirono certo al ragionamento del giudice quando si trattò d'identificare la nuova azione rispetto all'azione prima decisa, coll'indagine della *causa petendi*:

(1) BÜLOW, *Die Lehre von den Prozesseinreden und die Processvoraussetzungen*, 1878, p. 282; PLANCK, *Die Lehre von dem Beweisurtheil*, 1848 p. 99 e segg.

(2) *Res iudicata dicitur, quae finem controversiarum pronunciatione iudicis accipit: quod vel condemnatione vel absolute contigit: fr. l. Dig. de re iud. 42, 1.*

ma non per altro. E Ulpiano, sì, scrisse che colui che per sentenza fu dichiarato ingenuo, va trattato come ingenuo, se pure fosse libertino: *quia res iudicata pro veritate accipitur* (1). Ma questa aggiunta non altro vuol dire, se non che è illecito ricercare se un fatto è vero o no, allo scopo d'infirmare un atto di tutela giuridica.

4. Ma la dottrina della cosa giudicata, come si venne formando nel diritto italiano medievale, non ha di romano se non il nome o poco più. E di questo fenomeno sono varie le cause. Prima è l'indole scientifica degli interpreti dei primi secoli: che, dove non trovavano nei testi teorie complete da ricostruire, o istituti di facile intendimento, si abbandonavano volentieri alle loro tendenze scolastiche. Che in un campo, come il processo civile, sul quale le fonti erano così oscure e sparse, ciò dovesse accadere di preferenza, s'intende. Gli autori videro tutta l'importanza dell'elemento logico nel processo: s'innamorarono dell'ossatura sillogistica del giudizio; e ne nacque un formalismo nuovo, che non aveva alcuna delle giustificazioni storiche del formalismo processuale romano. Ne son prova ad esempio le questioni che subito incontriamo in Giovanni Bassiano, Piacentino ed altri sulla necessità d'inserire nel libello il *nomen actionis*. Guardiamoci bene, sia detto fra parentesi, dall'apprezzare sconvenientemente questa tendenza: a questo modo glossatori e post-glossatori elevarono a dignità di scienza lo studio del processo, il quale attrasse così, prima di degenerare col secolo XIV in mano dei pratici, gl'ingegni migliori, e parve cosa tanto nobile che Francesco Petrarca non isdegnò di tessere una sua bella canzone sullo schema d'una lite, che va dalla *citatio* alla *conclusio in causa*!

Quei processualisti loicizzanti videro dunque nel processo soprattutto la *quaestio*, nella sentenza la *disputatio*, la *diffinitio*, la conclusione di un sillogismo. Senonchè mentre in logica la conclusione è vera solo se son vere le premesse, nel processo essi trovarono una conclusione che deve esser necessariamente vera, quando la sentenza è passata in giudicato. Accadde allora che la necessaria verità della conclusione, riverberandosi

(1) Fr. 25 dig. de statu hom. 1, 5.

sulle premesse e in particolare sulla minore, che è la questione di fatto, inducesse a ritenere necessariamente vero il fatto am- messo dal giudice. Nel campo preparato da questa singolare disposizione logica, il testo or ora ricordato di Ulpiano « *res iudicata pro veritate accipitur* » cadde come il seme fecondo, da cui germogliò la teoria della verità formale o fittizia. Da prima gl'interpreti girarono cauti intorno a quel testo, quasi studiandone la portata; ma Tancredi, canonista e logico profondo, commenta risolutamente: *quia res iudicata praeiudicat veritati* (1). Dunque la cosa giudicata toglie di mezzo la verità vera, e pone in essere una verità posticcia, una verità « formale », una verità « giuridica ». Se si pensa alla grandissima influenza che ebbe l'*ordo iudiciarius* di Tancredi sulla dottrina successiva, non si esita a veder qui lo spunto delle stravaganze che poi si scrissero su questo non senso della « verità formale ». « *Res iudicata... facit de albo nigrum, originem creat, aequat quadrata rotundis, naturalia sanguinis vincula et falsum in verum... mutat* (2) ». Nessuno pensò certo di scrivere che i fatti potessero essere effettivamente modificati dal giudice: anzi si aggiungeva che la modificazione avviene *quoad iuris effectum, licet non essentialiter*. Ma fu appunto questa disposizione ad ammettere che i fatti non veri possano essere veri agli effetti giuridici, e viceversa, quella che messasi entro lo spirito giuridico rese e rende ancor oggi possibile una concezione irrealè, e propizia agli errori teorici e pratici, della cosa giudicata.

5. A questa prima causa altre si aggiunsero, per trasformare l'istituto romano della cosa giudicata ed estenderne fuor misura il campo. Nel diritto romano, anche giustiniano, si mantenne una netta differenza fra la sentenza che chiude la lite e che acquista l'autorità del giudicato, e le pronunce rese dal giudice nel corso della lite, o *interlocutiones* (3). Il processo germanico, ove ogni questione processuale e sostanziale era risolta con sentenza man mano che si presentava, non conosceva questa distinzione: ognuna di queste sentenze emanate nella lite

(1) *Ordo iudiciarius*, IV, tit. 1, § 6.
 (2) Per tutti: SCACCIA, *De sententia et re iudic.*, gl. 14 qu. 2 § 7.
 (3) PLANCK, *Die Lehre von dem Beweisurtheil*, cit. p. 100.

aveva lo stesso valore, era immediatamente appellabile, e in difetto d'appello rimaneva immutabile. L'incontro dei principii romani e germanici in questo campo produsse questo risultato: si cominciò coll'ammettere l'appello dalle interlocutorie; indi l'appello da lecito diventò necessario, nel senso che in mancanza d'appello l'interlocutoria rimanesse irrevocabile: e l'analogia si spinse al punto, che, sebbene fra contrasti di vario genere, si formò la massima che passassero in giudicato almeno le *interlocutoriae vim definitivae habentes*, come sarebbe una dichiarazione d'incompetenza (1).

6. E vi fu altro ancora: pure l'influenza germanica fece introdurre una distinzione nelle nullità, che per diritto romano sopravvivevano tutte al giudicato; si parlò di nullità sanabili e insanabili, e per le prime si pose un termine a farle valere, decorso il quale fossero sanate. Ma anche questa semplice preclusione dell'impugnazione di nullità fu fraintesa e attratta talora nel principio della cosa giudicata. Così fu per la incompetenza; che in Roma era causa di nullità e qui diventò nullità sanabile. Se il giudice incompetente si dichiara competente e pronuncia in merito, e la sentenza non è impugnata, che accade? Niente altro se non che la nullità è sanata e più non può elevarsi querela di ciò. Ma i giuristi non si contentarono di questo: poichè movendo dalla meravigliosa idea che il giudice col suo ragionamento possa rendere vero il falso e falso il vero, *licet non essentialiter*, vennero a concludere che col passaggio in giudicato della sentenza diventa « verità giuridica » che il giudice fosse competente. Ed ecco come una semplice sanatoria processuale entrò nell'olimpo della « verità fittizia ».

Poichè per questa via era stato facile confondere la cosa giudicata in senso formale, che è il semplice divenir definitivo e irretrattabile della sentenza, il *transire in rem iudicatam*, e la cosa giudicata in senso sostanziale, che è l'autorità che ha la sentenza in futuro. Per questa via si era perduta ogni percezione delle differenze fra una pronuncia di merito e una pronuncia sulla regolarità del giudizio: là dove spuntava il ragionamento espresso o tacito del giudice, si vedeva tosto il sug-

(1) PLANCK, *Bewelsurtheil* cit., p. 133 e segg.

gello della cosa giudicata. Così nel nome romano di *res iudicata*, perdette importanza il sostantivo *res*, che rappresentava in origine la cosa dedotta in lite, a tutto beneficio del participio *iudicata*, che si applicò ad ogni questione decisa.

7. Questo modo di sentire era diventato così connaturale ed ereditario nel giurista, che l'acuta mente del Savigny non solo non poté sottrarvisi ma lo spinse agli estremi risultati. La dottrina che la cosa giudicata si estenda ai motivi della sentenza, cioè alle questioni pregiudiziali decise, dottrina così profondamente svolta da Savigny, era infatti la rigorosa conseguenza logica del principio della « finzione della verità ». Sul terreno appunto di questa dottrina si combatterono le prime polemiche. Furono da prima reazioni incerte: si cercava di correggere la formula « finzione della verità »; si tentava di combattere l'estensione della cosa giudicata ai motivi, pur rimanendo in un ordine d'idee non lontano dal comune. Si disse che non è la questione giuridica, che vien coperta dall'autorità della cosa giudicata, nè quindi le premesse di fatto e di diritto della sentenza, ma solo l'affermazione o l'esclusione dell'obbligo giuridico, il contenuto del diritto. Questa opinione trionfò nella preparazione del regolamento processuale germanico, ed un paragrafo di questa legge stabilì espressamente che « le sentenze producono la cosa giudicata solo in quanto decidono sulla pretesa fatta valere colla domanda » (§ 322). Guadagnata così una base legislativa, le reazioni di cui parlo non si acquietarono ma si accentuarono. Le aveva prima governate il confuso bisogno di correggere l'eccessivo idealismo giuridico del passato: ora venne in loro sussidio l'indirizzo di quei moderni scrittori, che nel diritto processuale studiarono di preferenza il lato pubblico. Questi posero particolarmente in rilievo l'importanza della sentenza come atto d'un organo dello Stato: e per una larga corrente di studiosi, l'analisi del fenomeno della cosa giudicata si conduce omai colla massima indipendenza dalla considerazione dell'elemento logico (1).

(1) BÜLOW, *Civilprozessualische Fiktionen und Wahrheiten*, nell'Archivio per la prat. civ. 62, pag. 90 e segg.; WACH, *Handbuch*, p. 9; Vorträge über die Reichscivilprozessordnung, 2^a ed. 1896, p. 99; DEMELIUS,

Le dottrine che fanno capo alla « finzione di verità », alla « verità formale », alla « presunzione di verità » (questa ultima, soprattutto) hanno un grande fondamento di vero, ed è che nella considerazione del maggior numero dei cittadini la sentenza del giudice si ritiene conforme alla verità. Dico del maggior numero di cittadini e non di tutti, perchè vi è sempre almeno una persona che considera come falsa la sentenza, ed è colui che perde! Ma dai più, da tutti coloro cioè che vedono il nembo della sconfitta scendere sui « campi che non hanno arati » la sentenza si presume conforme alla legge. Se ciò non fosse, non potrebbe esistere nè ordinamento giudiziario, nè Stato. Questa presunzione di verità è adunque la base sociale, la giustificazione sociale della cosa giudicata. Ma ciò non spiega la natura giuridica dell'istituto e non deve assumersi per la sua definizione. La cosa giudicata è essenzialmente un atto di volontà dello Stato, irrevocabilmente obbligatorio per ogni futuro giudice. È ben vero che questo atto di volontà è preceduto da un ragionamento, il quale ha tanta importanza da occupare tutto uno stadio processuale per la sua formazione, cioè lo stadio di cognizione: è vero che di questo ragionamento è data spiegazione nei motivi per garanzia dei cittadini; ma si badi, ogni atto umano, e più ogni atto di giudice, suppone pure un ragionamento, se anche meno appariscente: ciò non è dunque proprio della sentenza. Or che rimane di questo ragionamento? Raggiunto col divenire definitiva della sentenza l'accertamento della volontà della legge, l'ordinamento giuridico spezza e dimentica l'apparato logico che servì a raggiungerlo, come l'artista spezza ed oblia la creta di cui prima si servì per la rappresentazione della sua idea. Scompare agli occhi del diritto il ragionamento ed ogni traccia dei suoi possibili errori (1). Ed è ciò che eleva il giudice dal livello d'un loico qualsiasi alla suprema dignità del magistrato.

Zur Lehre von der Rechtskraft, 1892; SKEDL, *Das österreichische Civilprozessrecht*, I, 1900, p. 363; GAUPP-STEIN, *Kommentar*, § 322; BERNATZIK, *Rechtssprechung und materielle Rechtskraft*, 1896, 114 e segg.; MENESTRINA, *La pregiudiziale nel processo civile*, 1905, p. 27 e segg.; HELLWIG, *Wesen und subjektive Begrenzung der Rechtskraft*, 1901; POLLAK, *System des österreichischen Zivilprozessrechtes*, II vol. 1906, p. 498, ecc.

(1) MENESTRINA, *Le pregiudiziale* cit., p. 31; CHIOVENDA, *L'azione*

8. Non v'ha dunque una verità fittizia o formale, una verità « quoad iuris effectum »: i fatti restano quel che sono ad ogni effetto, e così le norme di legge. Quando si parla di verità formale, di finzione o di presunzione di verità, si pensa ad un confronto fra ciò che la sentenza è e ciò che potrebbe o dovrebbe essere. Ma questo confronto lo facciamo noi accademicamente discorrendo, non il diritto; non è già che il diritto ammetta come veri i fatti ritenuti dal giudice; sta invece che il diritto non si occupa menomamente di sapere come essi sono andati. Questo riguarda il giudice e precisamente la sua intelligenza: e certo il giudice rappresenta lo Stato, ma non in quanto ragiona; non v'ha un ragionamento di Stato! Nè lo stesso giudice sempre ragiona sulla verità dei fatti: vi son fatti ch'egli prende a base della sua pronuncia, sol perchè furono confessati. Per ciò stesso quando si dice che la sentenza contiene *accertamento* di rapporti giuridici o di diritti, conviene intendere la cosa nel dovuto senso: perchè ogni rapporto giuridico ha un elemento di fatto, e questo è vero in sè, ma non può essere accertato ufficialmente per vero. Cerchiamo di liberare il nostro pensiero da stratificazioni secolari; cerchiamo di non vedere nella sentenza più di quello che è, cioè un atto di volontà dello Stato, che si afferma conforme alla volontà già dichiarata in astratto. E poichè queste manifestazioni singole di volontà attuano nel particolare la funzione che la legge attua in generale, di ripartire cioè fra i soggetti giuridici i beni della vita, noi vedremo che l'autorità della cosa giudicata consiste in questo soltanto, che nessun giudice possa accogliere domande dirette in qualsiasi modo a togliere o diminuire ad altri un bene della vita conseguito in virtù d'un precedente atto di tutela giuridica rispetto alla stessa persona. Il che l'ordinamento giuridico vuole, perchè applica all'attività dello Stato la legge del minimo mezzo.

9. Lo svolgimento di questi concetti rispetto alle mille difficoltà dei casi pratici, non può essere qui nemmeno tratteggiato:

nel sistema dei diritti, 1903, in questi *Saggi* vol. I, p. 91 nota; *Cosa giudicata e competenza*, negli scritti giuridici in onore di Carlo Fadda [più innanzi in questa raccolta p. 411]; ROCCO, *La riparazione alle vittime degli errori giudiziari*, 1906, p. 237.

chiudiamo solo questo semplice lineamento della evoluzione della dottrina nel campo importantissimo della cosa giudicata, coll'accenno ad alcune conseguenze pratiche onde è gravida questa evoluzione. Prendendo l'atto di tutela giuridica, anzichè il ragionamento del giudice, come investito dell'autorità della cosa giudicata, i limiti obbiettivi di questa sono bene chiariti. Si può rimettere in discussione qualunque questione pregiudiziale alla questione decisa, purchè il valore economico della tutela giuridica già conseguita non sia in alcun modo minacciato (1). Anche si intende che le sole sentenze di merito sono atte ad acquistare l'autorità del giudicato; perocchè questa mira a proteggere i risultati del processo fuori del processo, mentre le sentenze su questioni di procedura riguardano un rapporto che si consuma entro il processo stesso. Queste sentenze passano bensì in giudicato in senso formale, vale a dire si preclude ogni questione sul tema deciso, ma ciò ha effetto soltanto sul processo in corso, mentre la cosa giudicata mira di là dal processo. Il nostro codice di procedura nell'art. 115 prevede precisamente il caso di dichiarazioni di competenza e di incompetenza passate in giudicato, punto obbligatorie per gli altri giudici. Ciò prova, non già che qui si abbia una eccezione alla regola, come si suol dire, ma che una regola governa le sentenze sul merito e una regola le sentenze sul giudizio (2). Anche rispetto ai limiti soggettivi della cosa giudicata, una larga fioritura di autori recenti svolge idee che si collegano più o meno consapevolmente al rinnovarsi del concetto fondamentale. La dottrina diceva: la cosa giudicata fa stato solo fra le parti; indi si scervellava a dimostrare come mai ciò che è vero per Tizio e per Caio, possa non essere vero per i terzi. La dottrina moderna dice al contrario: la cosa giudicata fa stato rispetto a tutti, poichè l'atto della tutela giuridica accordata o negata a Tizio è un fatto reale per tutti; per ciò la così detta estensione della cosa giudicata a certe categorie di persone, ad es. i creditori, non ha per essa nulla d'eccezionale, nè per essere dimostrata costringe a singolari contorsioni il concetto della rappresentanza. Ma d'altro lato è pur chiaro che la tu-

(1) CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, § 79.

(2) CHIOVENDA, *Cosa giudicata e competenza*, cit.

tela giuridica non è concessa o negata se non a chi la chiede: e che quindi in diversi processi a diverse persone possono accordarsi atti di tutela giuridica fra loro obbiettivamente incompatibili (1). Ed altre fondamentali questioni hanno una soluzione precisa: se la cosa giudicata consiste essenzialmente nella obbligatorietà pel giudice, è chiaro che l'eccezione di cosa giudicata ha carattere assoluto (e perciò non è una eccezione vera e propria), come è tesi ormai sostenuta anche pel diritto positivo italiano (2); ed è chiaro ancora che le norme relative alla cosa giudicata hanno carattere processuale; ciò che ha somma importanza per la loro applicazione nel tempo e nello spazio.

Riassumendo queste applicazioni pratiche, non vorrei aver abusato della frase: è chiaro. Ma pure è certo che un carattere distingue questo movimento d'idee e ce lo rende più attraente: ed è che esso non tende a complicare le questioni con costruzioni difficili, ma tende a *semplificare*. E questo altro carattere ha notevole per noi, che esso segna un ritorno alla tradizione romana, una nuova vittoria di principii romani sui germanici. Il che non avrei tuttavia notato se di recente un autore tedesco non avesse messo in campo la tradizione germanica, come ragione di dissenso da alcuna delle idee sopra esposte (3).

(1) MENDELSSOHN-BARTHOLDY, *Grenzen der Rechtskraft*, 1900; WACH, *Zur Lehre der Rechtskraft*, 1899; SKEDL, *op. cit.*, p. 364 n.; CHIOVENDA, *Sul litisconsorzio necessario*, negli scritti in onore di Vittorio Scialoja [più innanzi in questa raccolta p. 427].

(2) GATTI, *Autorità del giudicato civile*, 1902, n. 177 e segg., 2.^a ed. 1911, n. 262 e segg.; LESSONA, *Carattere della eccezione di cosa giudicata*, nel *Foro italiano*, 1904, p. 351.

(3) STEIN, in GAUPP-STEIN, *Kommentar*, I, § 322, p. 715, pure movendosi per molti riguardi nell'ordine d'idee sopra svolto, concede però (e fra l'altro in nome della tradizione germanica) l'autorità di cosa giudicata alle sentenze su questioni processuali.